



PROVINCIA PISTOIA

Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta

Regolamento interno di funzionamento della Stazione Unica Appaltante

approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 09/02/2018

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni e riferimenti

Art. 3 Ambito di operatività

Art. 4 Convenzione tra SUA ed Enti Aderenti

Art. 5 Obiettivi e compiti della SUA

Art. 6 Dotazione del personale

Art. 7 Gratuità delle funzioni svolte dalla SUA

Art. 8 Contenzioso

Art. 9 Rinvio

Art. 10 Rinvio dinamico

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione, ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia con Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015, nel rispetto delle Convenzioni stipulate con gli Enti aderenti ed in applicazione dell'art. 37 co.4 del Dlgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 2 - Definizioni e riferimenti

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) la "SUA Provincia di Pistoia" è la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Pistoia;
- b) l'"Ente Aderente" è il Comune nonché le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 s.m.i. che aderiscono alla SUA *c.f.r. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;... : questi organismi possono tutti aderire alla SUA della Provincia di Pistoia;*
- c) la "Convenzione" è il disciplinare tra la Provincia di Pistoia e gli Enti aderenti avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. citato;
- d) il "Regolamento SUA Provincia Pistoia", è il presente regolamento denominato "Regolamento interno di funzionamento della Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia";
- e) il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 è il decreto di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- f) il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 è il decreto "Correttivo del Codice degli appalti D.Lgs. 18.04.2016 n. 50";
- g) la "Legge 136/2010" è la legge 13.08.2010 n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie,nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia2.
- h) il DPCM 30.06.2011 è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stata data attuazione all'art.13 L. 136/2010 per la costituzione delle Stazioni Uniche Appaltanti;

Il Regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 3 - Ambito di operatività

3.1 Alla SUA della Provincia di Pistoia è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sono fatte salve le procedure di gara che l'Ente aderente può svolgere autonomamente per legge.

3.2 In merito alla tipologia di funzioni assunte dalla SUA Provincia di Pistoia e dai Servizi provinciali, si precisa che l'istituto rientra fra le deleghe di funzioni per cui la Provincia assume in toto e in autonomia i

poteri e competenze dell'Ente aderente nei confronti di terzi, fino al momento in cui la procedura non viene riassunta dall'Ente aderente.

Art. 4 – Convenzione tra SUA ed Enti Aderenti

I rapporti tra SUA ed Enti aderenti, nonché i compiti di quest'ultimi sono disciplinati da apposita Convenzione secondo lo schema approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 09/02/2018, i cui contenuti verranno nel dettaglio individuati di volta in volta di comune accordo tra le parti al fine di meglio adattarli alle specifiche esigenze di ogni Ente aderente, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di legge.

Art. 5 - Obiettivi e compiti della SUA

5.1 La SUA Provincia di Pistoia svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 s.m.i. e delle Linee guida di volta in volta emanate dall'A.N.A.C. in sostituzione del D.P.R. 207/2010, al fine di garantire o promuovere il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi;
- offrire un servizio professionalizzato per accrescere l'efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A. (stazione appaltante);
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e penetrazione mafiosa.

5.2 La Convenzione stipulata con gli Enti aderenti disciplina nel dettaglio le attività e le funzioni della SUA Provincia di Pistoia, ed alla quale si rimanda.

Art. 6 – Organizzazione e dotazione del personale

6.1 La SUA Provincia di Pistoia è diretta dal Dirigente di Area di coordinamento per la governance territoriale di Area vasta, assistito dal titolare della P.O. incaricata del Servizio.

6.2 La SUA Provincia di Pistoia si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale assegnato alla P.O. del relativo Servizio della Provincia di Pistoia e di quello individuato dal Dirigente con apposito provvedimento, in base alle professionalità occorrenti in occasione di nomina delle Commissioni giudicatrici e Seggi di gara.

Art. 7 - Commissione giudicatrice e Seggio di gara

7.1 La Commissione giudicatrice, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'OEV, è di norma composta: dal Presidente e da due Membri esperti nella materia, adeguatamente qualificati per esperienza e curriculum professionale appartenenti agli Enti Aderenti o alla Provincia di Pistoia, purché di qualifica e profilo adeguato all'oggetto dell'appalto.

Per il Seggio di gara, nel caso di criterio di aggiudicazione del minor prezzo vi provvede direttamente il Dirigente individuato per materia, con l'assistenza di due testimoni di cui preferibilmente almeno uno appartenente all'Ente interessato all'appalto e l'altro in servizio presso l'Ufficio SUA Provincia di Pistoia che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante.

Si rimanda comunque, nello specifico a quanto disciplinato nella Convenzione.

7.2 La nomina della Commissione giudicatrice/Seggio di gara avviene con determinazione del Dirigente del Servizio SUA secondo i criteri del presente articolo e della Convenzione stipulata, a cura dell'Ufficio SUA che provvede ad acquisire la disponibilità dei Dirigenti o funzionari dipendenti della Provincia/Enti aderenti qualificati per materia.

7.3 In caso in cui ricorrano oggettive e comprovate esigenze derivanti dalla complessità dell'appalto, il Dirigente potrà prevedere, previo accordo con l'Ente aderente, la nomina di membri esterni.

In tale caso le relative spese aggiuntive restano a carico dell'Ente aderente.

Art. 8 – Pubblicità delle sedute della Commissione giudicatrice e Seggio di gara

Le sedute della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara sono pubbliche, riservate quando previsto espressamente dalla legge, e ad esse si applicano le norme che disciplinano la pubblicità delle stesse.

Eventuali variazioni e slittamenti saranno comunicati come disposto nella lex specialis di gara con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.

Art. 9 – Ripartizione del fondo alla SUA

Le somme assegnate alla SUA Provincia di Pistoia da parte degli Enti Aderenti nella misura e con le modalità previste dalla Convenzione, andranno a costituire un fondo unico per i seguenti oneri nella misura stabilita con apposito atto del Dirigente del Servizio competente nel rispetto del presente Regolamento così destinato:

- spese per software, hardware, gestione portali internet, testi, riviste, corsi di formazione del personale e quanto altro necessario per la formazione e l'informazione del personale e dell'utenza le spese generali per cancelleria, arredi e quanto altro necessario per il funzionamento della struttura;

- spese per il personale: incentivi per la qualità del lavoro e la responsabilità assunta dai componenti della SUA Provincia di Pistoia, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 s.m.i..

Sarà cura del Dirigente del Servizio procedere ad una ripartizione delle somme riconosciute a titolo di incentivo in base alle specifiche attività svolte da ogni singolo componente.

Gli incentivi verranno liquidati su proposta del Dirigente del Servizio competente, entro il 31 marzo di ogni anno per gli appalti dell'anno precedente utilizzando i fondi introitati, liquidati da parte degli Enti aderenti su capitolo appositamente creato.

Art. 10 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 11 -Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.